

**Codice di procedura civile**

**Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 28 ottobre 1940, n. 253**

---

Codice di procedura civile [approvato con R.D. 28.10.1940, n. 1443]

---

LIBRO QUARTO. Dei procedimenti speciali - TITOLO PRIMO. Dei procedimenti sommari - CAPO TERZO. Dei procedimenti cautelari - SEZIONE QUINTA. Dei provvedimenti d'urgenza

**Articolo 700**

**Condizioni per la concessione**

---

Fuori dei casi regolati nelle precedenti sezioni di questo capo, chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere con ricorso al giudice i provvedimenti d'urgenza, che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito. (1)

-----

(1) Il numero della sezione di cui fa parte il presente articolo è stato sostituito dall'art. 74 L. 26.11.1990 n. 353.